



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI
2. DEFINIZIONI
3. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL CLIENTE
4. OGGETTO DEL CONTRATTO
5. SPECIFICHE INERENTI ALL'ESECUZIONE DI PROVE
 - 5.1 CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO PROVA E RIESAME DELLE RICHIESTE E DELLE OFFERTE
 - 5.2 DATA INIZIO PROVA
 - 5.3 CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE
 - 5.4 RAPPORTI DI PROVA
 - 5.5 IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA
6. SUBAPPALTO
7. SIGNIFICATO ACCREDITAMENTO SECONDO UNI CEI EN ISO/IEC 17025
8. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
9. TUTELA DELLA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679)
10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA, IMPARZIALITÀ E INFORMAZIONI VARIE
11. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'IZSSA
12. FORZA MAGGIORE
13. RECLAMI/SEGNALAZIONI
14. TERMINI DI PAGAMENTO
15. FORO COMPETENTE

1. INFORMAZIONI GENERALI

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA (IZSSA), ai sensi del D. Lgs. n. 106/2012 recepito con la Legge Regionale n. 25/2012, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché soggetti privati, purché:

- sia assicurata la prevalenza all'attività ordinaria e non venga ad essa arrecato pregiudizio;
- siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare conflitto di interessi;
- sia assicurata una gestione contabile separata e sia fatto riferimento per i corrispettivi al tariffario per le prestazioni a titolo oneroso approvato dalla Regione Sardegna.

Le presenti condizioni generali si applicano al rapporto in essere tra l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna (IZSSA) e il cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta. Con la conclusione del contratto/convenzione si intendono accettate anche le presenti condizioni generali di fornitura, salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

2. DEFINIZIONI

- **Accettazione dei campioni:** presa in carico del campione mediante verifica dei requisiti di idoneità alle prove e registrazione sul gestionale dedicato;
- **Campionamento:** attività di prelievo del campione oggetto delle prove;
- **Campione:** materiale da sottoporre a prova;
- **Cliente/Richiedente:** persona fisica o giuridica, pubblica o privata che richiede ad IZSSA l'effettuazione di prove o di servizi tra quelli offerti; è il committente della richiesta di prestazione;
- **Convenzione/contratto:** accordo scritto avente per oggetto prestazioni a pagamento da erogare a carattere continuativo a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche o private;
- **Data inizio analisi:** la data di effettivo inizio delle prove richieste dal cliente;
- **Data fine analisi:** la data di fine prova
- **Documento di accompagnamento:** documento che riporta i riferimenti del richiedente e dell'utente, dell'operatore del settore (Reg. UE 2016/429 e Reg UE 2017/625), del proprietario di animali o di attività non ricomprese nei regolamenti su indicati, del paziente, codice aziendale quando previsto, i dati fiscali: codice fiscale /partita IVA, la data del prelievo del campione, la natura del campione conferito, e ogni altra informazione utile ai fini dell'esecuzione della/e prove richieste (specie animale, anamnesi, etc.), gli esami richiesti, il nominativo e la firma del cliente/richiedente;
- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZSSA o Istituto o Laboratorio):** ente di diritto pubblico sanitario con sede legale in Sassari (SS) via Duca degli Abruzzi 8, P. IVA 00095630901; corrisponde al Laboratorio di prova inteso come entità legalmente riconosciuta;
- **Metodo di prova / Procedura di prova:** procedura tecnica specificata per eseguire una prova;
- **Non idoneità :** mancato soddisfacimento di uno o più requisiti necessari alla prova
- **Prova (sinonimo di accertamento, analisi o esame):** determinazione di una o più caratteristiche (es. chimiche, microbiologiche, fisiche, molecolari) di un campione, secondo un metodo di prova;
- **Rapporto di prova (RDP):** documento sul quale sono riportati i risultati delle prove;
- **Reclamo/segnalazione:** lamentela verbale e/o scritta con cui un cliente contesta all'Istituto un comportamento, un'omissione o un errore, che può trovare o meno conferma a seguito di accertamenti;
- **Ricevimento, accettazione e registrazione campioni:** presa in carico dei campioni che pervengono all'Istituto, cui segue l'invio ai laboratori di destinazione.
- **Sito web IZSSA:** www.izs-sardegna.it
- **Servizio:** prestazione fornita da IZSSA, esplicitato all'articolo 4 del presente documento

3. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

La richiesta di effettuazione di prove o di prestazione di servizi ad IZSSA deve essere eseguita in forma scritta.

Possono essere stipulate apposite convenzioni scritte per l'esecuzione di prestazioni a pagamento anche a condizioni differenti, ovvero contratti nella forma dell'offerta e accettazione dell'offerta stessa.

Costituiscono contratti anche gli ordini formalizzati di esecuzione di analisi e di attività di produzione, o delle altre prestazioni indicate all'articolo 4 del presente documento, che pervengono direttamente dal cliente e che dal medesimo siano sottoscritti.

Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato per iscritto tra le parti che ne dovranno, altresì, precisare l'ambito di applicazione.

Il prezzo delle prestazioni è quello indicato nel "Tariffario delle prestazioni a pagamento" pubblicato sul sito web dell'IZSSA e approvato con Delibera della Giunta Regionale 38/73 del 21.12.2022 e quello delle tariffe per PCR EHDV e/o BTV-3 approvato con Delibera della Giunta Regionale 7/15 del 28.02.2023 in conseguenza dell'emergenza sanitaria per Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD) e Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 3. Nulla è dovuto nel caso in cui IZSSA non sia in grado, per questioni tecniche, di effettuare il servizio richiesto.

Le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sono conservate per non meno di 48 mesi mentre i RDP per non meno di 10 anni dopo l'esecuzione delle analisi, salvo diverse disposizioni di legge o normative applicabili e vincolanti per l'IZSSA.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il rapporto in essere tra IZSSA ed il cliente ha come oggetto, l'effettuazione di analisi di laboratorio sia nell'ambito della sanità animale, sia nel campo del controllo degli alimenti di origine animale e vegetale e dell'alimentazione animale e della sanità pubblica, su campioni conferiti presso i servizi di accettazione dell'IZSSA.

Nel sito web IZSSA sono pubblicati il tariffario, la carta dei servizi e i servizi complessivi erogati dall'Istituto.

Le tariffe indicate nell'apposito documento sono da considerarsi IVA ESCLUSA.

Qualsiasi successivo scostamento rispetto a quanto concordato in sede di definizione della prestazione viene segnalato per iscritto al cliente.

5. SPECIFICHE INERENTI L'ESECUZIONE DI PROVE

5.1 CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO DI PROVA E RIESAME DELLE RICHIESTE E DELLE OFFERTE

Ogni attività di campionamento, salvo diverse condizioni formalmente convenute tra le parti, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente.

L'IZSSA rende disponibile sul proprio sito web apposite linee guida per il campionamento.

A richiesta, l'IZSSA assicura disponibilità a fornire indicazioni e chiarimenti relativi a procedure, tecniche e/o metodi di campionamento e di conservazione.

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito all'IZSSA con modalità diretta a cura del cliente o di un suo incaricato, presso gli sportelli dell'accettazione. Sono possibili anche invii di campioni tramite corriere.

Qualora la richiesta venga annullata, l'Istituto non rimborserà le spese dell'eventuale trasporto ma provvederà a restituire solo il costo della prova.

L'imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto la responsabilità e a spese del cliente.

Il campione deve essere trasportato in modo tale da garantire le caratteristiche, i requisiti di partenza, la sicurezza del campione stesso e degli operatori. È disponibile, a tal fine, sul sito internet dell'Istituto, nella sezione Materiale Informativo- Guide per l'utenza, la Guida al prelievo e recapito dei campioni.

Il cliente ha l'obbligo di informare l'IZSSA sui rischi inerenti al materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi.

Il cliente è responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall'inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati, riguardo la salute e la sicurezza dei soggetti che operano all'interno dei locali dell'IZSSA e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.

Per l'ambito degli accertamenti eseguiti dall'IZSSA, l'ente accetta campioni solo se accompagnati da richiesta firmata da persona avente titolo; la richiesta deve contenere le informazioni minime di cui alla modulistica interna disponibile sul sito istituzionale, nella sezione Servizi-Modulistica alla pagina https://www.izs-sardegna.it/urp_modulistica.cfm.

Le richieste possono essere oggetto di successivo riesame tra cliente e laboratorio.

Su richiesta del cliente, il servizio di accettazione rilascia una ricevuta di avvenuto conferimento.

Eventuali richieste particolari relative ad analisi (ivi comprese l'espressione sul rapporto di prova dell'incertezza di misura, di opinioni ed interpretazioni e di giudizi di conformità, indicate al par. 5.4), restituzione campioni, modalità di consegna dei rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle presenti condizioni generali di fornitura, dovranno essere valutate caso per caso e convenute fra le parti in forma scritta e prima o contestualmente all'invio o conferimento dei campioni.

Nel caso in cui in fase di ricevimento/accettazione il campione non superasse il giudizio di idoneità, il personale dell'IZSSA lo custodirà in appositi spazi, secondo le temperature di conservazione specifiche, richiedendo al cliente l'intervento per la risoluzione del problema.

L'Istituto sulla base della tipologia del campione e delle analisi richieste, potrà decidere se procedere con l'esecuzione delle analisi oppure attendere la risoluzione del problema e il completamento delle informazioni necessarie.

Nel caso in cui la non idoneità sia tale da impedire che il campione sia avviato alle prove, l'IZSSA invia tempestivamente al cliente una comunicazione scritta relativa alla non idoneità del campione. I campioni non idonei vengono eliminati.

5.2 DATA INIZIO ANALISI

Nel caso di analisi ufficiali con tempi contingentati da specifiche norme legislative o da vincoli cautelativi, predisposti dalle autorità competenti, i laboratori dell'IZSSA operano nel rispetto dei tempi e dei vincoli (per esempio Piano Nazionale Residui, Piani Nazionali e Regionali per le Profilassi di Stato).

Negli altri casi i campioni vengono avviati all'analisi sulla base di definite priorità oppure sulla base dell'organizzazione del laboratorio, compatibilmente con la tipologia del campione.

I campioni possono essere analizzati in sedi diverse da quella di accettazione: in questi casi l'IZSSA si fa carico dello stoccaggio temporaneo dei campioni e del trasferimento degli stessi.

5.3 CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

Dal momento del ricevimento del campione e in tutte le successive fasi di conservazione, manipolazione e preparazione per le prove, l'IZSSA prende le opportune precauzioni per preservare le condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche dei campioni, prevenirne alterazioni tali che possano invalidare i risultati, quali ad esempio contaminazione, deterioramento.

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, l'IZSSA acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi.

La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio dell'IZSSA, salvo diverse disposizioni di legge o normative applicabili e vincolanti.

Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (ad esempio in caso di revisioni di analisi) o requisiti normativi o diversi accordi scritti con il richiedente (previsti in contratto o in sede di riesame dello stesso) (sempre che il trattamento del campione e/o i risultati non implicino rischio sanitario), i campioni oggetto di analisi sono eliminati.

In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile di laboratorio può decidere di analizzare il campione direttamente oppure conservarlo in condizioni idonee per successivi utilizzi; in questi casi i risultati sono trattati ed eventualmente pubblicati garantendo l'anonimato del cliente, fatti salvi i casi convenuti e sottoscritti tra le parti.

5.4 RAPPORTI DI PROVA (RDP)

L'IZSSA è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di prova.

Il RDP riguarda solo i campioni sottoposti a prova e i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova e ai parametri accertati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

L'IZSSA non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione.

I RDP vengono emessi in conformità alla norma ISO/IEC 17025. Il formato del rapporto di prova è predefinito dall'IZSSA.

I riferimenti all'accreditamento sono riportati sui RDP che contengono almeno una prova accreditata da ACCREDIA; eventuali prove non accreditate sono opportunamente evidenziate.

I RDP sono univocamente identificati da un numero, su di essi vengono riportati i risultati delle prove richieste, chi ha effettuato il campionamento, la sede di conferimento dei campioni, il laboratorio presso il quale è stato eseguito l'accertamento e tutti i riferimenti utili a garantire la tracciabilità del campione inviato dal cliente.

Il rapporto di prova è firmato tramite un dispositivo di firma digitale, a garanzia di autenticità ed integrità delle informazioni contenute nel documento emesso, da personale con delega di firma. Il rapporto di prova originale (file elettronico) è conservato secondo la normativa in vigore (almeno per 10 anni). L'archiviazione dei file elettronici è eseguita a norma delle leggi vigenti e affidata ad una ditta esterna che esegue la "conservazione sostitutiva", che rispetta i requisiti di riservatezza definiti dalla legge e dai requisiti normativi.

Opinioni ed interpretazioni vengono rilasciate dal laboratorio basandosi sui risultati del campione sottoposto a prova. Tali informazioni non possono essere utilizzate dal cliente come unico input per la certificazione di prodotto.

L'incertezza di misura stimata, per le prove quantitative viene indicata sul rapporto di prova solo se espressamente richiesto dal cliente o quando il suo valore influenza la conformità ad un limite di legge.

Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al cliente tramite il servizio on-line Coran, reso disponibile per utenti istituzionali e i privati. In via eccezionale, potranno essere concordate con il cliente modalità alternative.

I report disponibili in Coran sono visibili e scaricabili dal richiedente e dal verbalizzante, o da terzi autorizzati da questi ultimi. In caso di invio tramite posta elettronica, l'IZSSA non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dall'IZSSA.

Su richiesta del cliente o per motivi di giustificata urgenza, l'IZSSA comunica l'esito di un'analisi, seppure in presenza di altri esami non ancora conclusi, provvedendo ad emettere un RDP parziale ed evidenziando sullo stesso l'attività di ulteriori esami in corso.

L'IZSSA non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.

È vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. È vietata la riproduzione parziale dello stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta di IZSSA. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di IZSSA.

Nel caso fosse necessario apportare correzioni o aggiunte a un rapporto di prova (RDP) dopo la sua emissione, a seguito di riscontro di errore da parte di IZSSA o su segnalazione del cliente, si procede alla rettifica dei dati.

Il nuovo RDP firmato elettronicamente, è identificato con nuovo numero e riporta la motivazione della rimissione e la frase: Supplemento che annulla e sostituisce il Rapporto di prova n° del

Il rapporto di prova viene nuovamente inviato al cliente. Nel caso di emissione di un sostitutivo, il laboratorio valuta la necessità di ricevere dal cliente una conferma di ricezione. In ogni caso, quando è emesso un nuovo rapporto di prova in sostituzione di altro precedentemente consegnato e risultato errato, non ne viene richiesta la restituzione.

In applicazione del Decreto Legislativo 136/2022 i risultati positivi delle prove diagnostiche saranno comunicati anche all'autorità sanitaria competente.

Nel caso in cui il Cliente richieda una copia di un RDP già emesso, senza ulteriore addebito l'IZSSA procede all'invio di una copia conservata in archivio.

La carta dei servizi on-line riporta le specifiche relative ai i tempi di risposta calcolati per le analisi eseguite.

Il periodo minimo di conservazione dei RDP è di 10 anni, salvo diverse disposizioni di legge, nel qual caso prevalgono queste ultime.

5.5 IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

La Carta dei Servizi dell'IZSSA definisce l'elenco delle prove disponibili, le caratteristiche offerte sulle singole prove (metodo di prova, sede di esecuzione) e riporta il significato dell'accreditamento ACCREDIA.

La Carta dei Servizi, attualmente in fase di aggiornamento, è quella presente sul sito WEB dell'Istituto.

Su richiesta del cliente l'IZSSA fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure di prova in uso.

Qualsiasi scostamento emerso successivamente rispetto a quanto concordato in fase di riesame delle richieste, viene segnalato al cliente.

I metodi di prova in uso presso i laboratori dell'IZSSA sono scelti facendo riferimento a procedure normate da leggi o specifiche tecniche in vigore (ad esempio norme ISO, metodi ufficiali in vigore, metodi emessi dai Centri di referenza).

Qualora non esistesse una normativa vincolante o i metodi normalizzati fossero assenti o non compatibili con le risorse disponibili o con le esigenze delle richieste del cliente (es. tempi di risposta troppo lunghi), si utilizza un metodo di prova sviluppato dal laboratorio (metodo interno).

I laboratori addetti al controllo ufficiale utilizzano metodi indicati dalla normativa cogente o altri metodi per i quali è stata dimostrata l'equivalenza delle prestazioni rispetto ai metodi indicati nella normativa cogente.

6. SUBAPPALTO ATTIVITA' DI LABORATORIO

Tutte le prove accreditate in conformità alla norma ISO/IEC 17025 sono eseguite presso i laboratori dell'IZSSA.

Qualora ritenuto necessario, in circostanze contingenti impreviste quali ad esempio sovraccarico di lavoro, incapacità temporanea di eseguire le attività oppure in caso di necessità di competenze tecniche supplementari, l'IZSSA affida a laboratori esterni competenti l'esecuzione.

L'esito del laboratorio terzo sarà pubblicato sul sistema Coran collegato all'accettazione di riferimento.

La validità dell'esito del laboratorio terzo è del firmatario del RDP stesso.

Le tariffe applicate per le prove in subappalto saranno le stesse del laboratorio esterno maggiorate di 10 € per spese amministrative.

7. SIGNIFICATO ACCREDITAMENTO SECONDO UNI CEI EN ISO/IEC 17025

L'IZSSA dichiara che la propria organizzazione e il sistema di gestione per la qualità sono conformi alle norme ISO/IEC 17025 per la parte relativa al laboratorio di prova (Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0235 L) e nonché ai rispettivi documenti prescrittivi dell'ente di accreditamento ACCREDIA.

L'accredimento dimostra la competenza tecnica dell'IZSSA ad effettuare specifiche prove ed organizzare specifici schemi indicati nello scopo e campo dell'accredimento.

L'accredimento prevede il rispetto di requisiti tecnici e organizzativi, l'affidabilità e la riproducibilità delle procedure adottate, l'adeguatezza della attrezzatura e strumentazione utilizzata, la competenza e la riservatezza del personale, nonché l'imparzialità del giudizio tecnico.

L'IZSSA ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accredimento.

ACCREDIA esegue periodicamente visite di valutazione secondo modalità e tempistiche previste dall'ente stesso.

Gli elenchi delle prove accreditate e le sedi ove le stesse vengono svolte e sono consultabili sul sito web dell'ente di accreditamento ACCREDIA www.accredia.it.

8. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'IZSSA, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

L'accesso alle aree di prova è consentito solo al personale autorizzato dall'IZSSA.

L'IZSSA si impegna a dare al personale autorizzato dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente e fornire le misure di prevenzione e protezione e di emergenza previste in ottemperanza al D. Lgs. N. 81/2008.

Il personale non dipendente autorizzato ad accedere negli ambienti dell'IZSSA si impegna a non introdurre rischi specifici, se non quelli correlati con la propria presenza sui luoghi di lavoro.

9. TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento (UE) 2016/679)

Le Parti danno atto che l'Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 REG UE 2016/679 (GDPR), è pubblicata sul sito internet dell'IZSSA e che il cliente dichiara di averne presa completa visione.

10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E INFORMAZIONI VARIE

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione oggetto della prestazione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l'esito possa rappresentare un rischio sanitario.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte, sui risultati delle prove, relativamente alla identità dei partecipanti, e su ogni altra informazione acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

Quando all'IZSSA è richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il cliente o le singole persone interessate sono informati circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

11. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'IZSSA

L'IZSSA opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.

I dirigenti e i dipendenti dell'IZSSA osservano e rispettano le disposizioni contenute del Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici (DPR 16.4.2013, n. 62) e nel Codice di comportamento dell'IZSSA ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001 approvato con Determina n. 76/2014 e pubblicato nel sito web istituzionale.

La legge n. 190/2012 prescrive alle Pubbliche amministrazioni di adottare le misure necessarie per la lotta ai fenomeni di malamministrazione e corruzione.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT-sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO-) adottato dall'IZSSA è pubblicato sul sito web istituzionale.

Inoltre, al fine di porre in atto ogni utile adempimento per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione l'IZSSA ha adottato la "whistleblowing policy", la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità, pubblicata nel sito istituzionale.

12. FORZA MAGGIORE

L'IZSSA non sarà responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento in relazione alle obbligazioni previste qualora lo stesso sia derivante da caso fortuito, cause di forza maggiore o altro evento non imputabile all'IZSSA

Per gli effetti di questa clausola, e senza che l'elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un "evento di forza maggiore" sarà comprensivo di calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.

Nei casi di cui al comma precedente l'IZSSA informerà il cliente del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute, se ancora possibile, immediatamente venuto meno l'evento di forza maggiore.

13. RECLAMI/SEGNALAZIONI

Nel caso di reclami o segnalazioni da terzi, l'IZSSA se ne fa carico, attuando in maniera riservata con il cliente le misure necessarie. L'identità del terzo che ha effettuato il reclamo non viene rivelata al cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.

L'IZSSA, ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità, considera impegnative contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.

14. TERMINI DI PAGAMENTO

Con l'applicazione del Tariffario IZSSA, il cliente effettua il pagamento degli esami richiesti contestualmente alla consegna del campione presso i Servizi con PagoPa o presenta la ricevuta di avvenuto pagamento Pagopa.

La fattura elettronica, in questo caso, viene emessa dal Servizio contestualmente all'accettazione, o comunque entro i termini di legge.

Nei casi in cui la consegna del campione e la richiesta di esame avvenga da parte di una pubblica autorità ma con costo a carico dell'operatore (es. art. 3 c. 5 e 6, D.Lgs n. 32/2021), l'Istituto provvederà ad emettere un'apposita fattura elettronica con termini di pagamento a 30 gg. ai sensi della vigente normativa.

Il Cliente può richiedere, con specifica convenzione, la fatturazione cumulativa che, fra l'altro, consente di pagare le prestazioni richieste e fatturate con cadenza periodica.

In questo caso, quando non sia diversamente convenuto nell'apposito atto separato, il cliente si obbliga a corrispondere il pagamento delle analisi mediante il Sistema PagoPA, a seguito di presentazione fattura elettronica da parte dell'Istituto, che verrà emessa con cadenza mensile e tempi di pagamento a 30 gg., ai sensi della vigente normativa.

In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i..

In caso di mancato pagamento l'Istituto si riserva la facoltà di revocare la richiesta di fatturazione cumulativa, chiedendo pertanto il pagamento al momento dell'accettazione o prima della consegna dell'esito.

Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate con IZSSA.

Le fatture elettroniche sono trasmesse secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

15. FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e dovranno essere interpretate ai sensi di tale legge.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione e cessazione delle presenti Condizioni Generali di contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Sassari.